



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-343/12

**Euronics Belgium CVBA
contro
Kamera Express BV
e
Kamera Express Belgium BVBA**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel te Gent)

«Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2005/29/CE — Normativa interna che vieta in termini generali di mettere in commercio o vendere prodotti sottocosto»

Massime — Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013

1. *Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell'articolo 99 del regolamento di procedura*

(Regolamento di procedura della Corte, art. 99)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29 — Ambito di applicazione — Azioni che incitano i consumatori a procedere agli acquisti — Inclusione*

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 2, d)]

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29 — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto — Inammissibilità — Presupposto*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 15)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 22)

3. La direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che preveda un divieto generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto, nei limiti in cui tale disposizione persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori.

Atteso che la direttiva 2005/29 realizza, infatti, un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, gli Stati membri non possono adottare, come previsto espressamente dall'articolo 4 di quest'ultima, misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori.

La stessa direttiva stabilisce, al suo allegato I, un elenco tassativo di 31 pratiche commerciali che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, sono considerate sleali «in ogni caso». Di conseguenza, come precisa espressamente il considerando 17 della direttiva medesima, tali pratiche commerciali sono le uniche che possono essere considerate sleali senza costituire oggetto di una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 di detta direttiva.

Orbene, pratiche consistenti nel mettere in commercio o vendere beni sottocosto non figurano all'allegato I della direttiva 2005/29. Pertanto, non possono essere vietate in ogni caso, ma solo in esito ad un'analisi specifica che ne consenta di stabilire il carattere sleale.

(v. punti 24, 28, 29, 31 e dispositivo)